

# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI

Piazza della Marina, 4 - 00196 Roma

Mercato Elettronico della P.A.

Trattativa con un unico operatore economico

Il presente atto è parte integrante della stipula di cui al sistema MEPA, relativo all'acquisto di carta in risme - E.F. 2025, ed in conformità all'art. 48 del D.lgs. 36/2023 (inesistenza interesse transfrontaliero).

## **CIG B8768722FC**

L'articolato sottostante, costituisce, pertanto preciso impegno contrattuale.

### **ART. 1 OGGETTO, PREZZI, VALORE DEL CONTRATTO**

La società \_\_\_\_\_ si obbliga a fornire carta in risme nei quantitativi e con le caratteristiche indicati nello schema di dettaglio dell'offerta economica allegato alla presente e per un importo della spesa pari a € \_\_\_\_\_, IVA esclusa.

La consegna dovrà essere effettuata dal \_\_\_\_\_ 2025, previ accordi con il Dott. ----- Direttore dell'esecuzione.

Il materiale dovrà essere consegnato a cura e spese della ditta presso i magazzini del Consegnatario siti in Roma:

- Palazzo ESTO, Viale dell'Università, 4;
- Palazzo Marina, Piazza della Marina, 4;
- Cecchignola, Via Chiesa del Presidio s.n.c.,

salvo diversa eventuale, successiva indicazione, fermo restando che il luogo di consegna sarà nella città di Roma.

### **ART. 2 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE**

L'operatore economico dovrà, a pena di esclusione, presentare, tutta la documentazione di seguito indicata sottoscritta dal legale rappresentante, con firma digitale e corredata da copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore come di seguito indicato:

- **Patto di integrità** di cui si allega copia;
- **Codice di comportamento dei dipendenti della Difesa** consultabile al seguente link:  
[https://www.difesa.it/assets/allegati/3707/appr\\_decr\\_cod.pdf](https://www.difesa.it/assets/allegati/3707/appr_decr_cod.pdf);
- **Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**;
- **Cauzione definitiva**.

### **ART. 3 REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO**

Il pagamento della fornitura avverrà, secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni, nel termine di 30 giorni dall'inoltro da parte della ditta di regolare fattura redatta in formato elettronico ai sensi dell'art. 1, commi dal 209 al 214 della Legge n. 244/2007, previa emissione del certificato di pagamento a cura del RUP, a seguito di avvenuta verifica di conformità del materiale da parte di apposita commissione.

La fattura, intestata a Ministero della Difesa - Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali (COMMISERVIZI), Piazza della Marina, 4 - 00196 Roma deve riportare il codice identificativo gara (CIG), l'indicazione del Codice Univoco Ufficio (IPA) VYHTQX e deve essere inviata al Sistema di Interscambio (Sdi presso il Dicastero dell'Economia e Finanze).

#### **ART. 4 PENALI**

La ditta dovrà garantire l'osservanza delle modalità della fornitura. In caso di ritardo nella consegna del materiale rispetto ai termini concordati, ai sensi dell'art. 125 del D.P.R. n. 236/2012, sarà applicata una penalità pari al 2 % dell'importo contrattuale per ogni periodo di ritardo pari al decimo del tempo previsto per l'esecuzione della fornitura, fatto salvo l'eventuale maggior danno.

#### **ART. 5 AUMENTO O RIDUZIONE DEL QUINTO**

L'Amministrazione Difesa, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del d. lgs. 36 del 2023, si riserva di esercitare l'opzione contrattuale di aumento o riduzione del quinto ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D. lgs. 36/2023.

#### **ART. 6 OBBLIGHI RELATIVI ALLA PROTEZIONE E TUTELA DEL LAVORO**

La Società si obbliga ad osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie dei contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

La ditta si impegna, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolge la prestazione, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

La ditta si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche nel caso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 D.lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.lgs. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra indicato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

#### **ART. 7 OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

La società si impegna a non divulgare o comunicare a terzi, durante e dopo la prestazione dei servizi, notizie e dati riguardanti il presente servizio e ad attuare, per quanto rientra nelle sue possibilità. Tutte le misure per evitare che i propri dipendenti possano divulgare o comunicare tali notizie e dati. In caso di inosservanza di tali obblighi l'Amministrazione della Difesa avrà la facoltà di risolvere il contratto con la confisca della cauzione ovvero di applicare una penalità pari al 10% dell'importo contrattuale, salva la facoltà di escludere la Società stessa dal fare offerte per tutti i contratti con le pubbliche amministrazioni e salvo denuncia all'Autorità Giudiziaria qualora si ravvisino, in detta inosservanza, gli estremi del reato.

#### **ART. 8 RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONI**

La società assume in proprio la responsabilità civile dei danni che potrebbero derivare a terzi (intendendosi per terzi anche i dipendenti dell'A.D.) e a cose altrui nel corso della fornitura.

Rimane inteso che le polizze di assicurazione che l'affidataria si obbliga a stipulare a garanzia di tali rischi sono a carico della Società medesima.

Restano a carico del contraente indipendentemente dalla adeguatezza della copertura assicurativa le misure e gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose, nei luoghi di esecuzione dell'appalto.

#### **ART.9 CAUZIONE DEFINITIVA**

La ditta per la sottoscrizione del contratto deve **costituire una garanzia definitiva pari al 5%** dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e secondo le modalità applicative di cui agli artt. 106 e 117 dello stesso Codice.

#### **ART. 10 CLAUSOLA VINCOLO**

Il contratto vincola la ditta dal momento della firma dello stesso, mentre impegnerà l'Amministrazione della Difesa solo dopo l'approvazione e la registrazione dello stesso da parte dei competenti Organi di Controllo amministrativo/contabile secondo le vigenti disposizioni di legge.